



COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Il Sindaco

Protocollo N. 3363 del 12/04/2021

Ordinanza n. 05 del 12.04.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 . SOSPENSIONE, IN VIA PRECAUZIONALE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SECONDARIE DI SECONDO GRADO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art.32, nel quale si dispone che: "il Ministro della sanità può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché: "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, N. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre

2020, n. 124;

VISTO la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

VISTI i decreti -legge:

- del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, o. 176:

VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 176, con cui si è disposto (con l'art.1, comma 2) che "il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto- legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021 , con la quale erano state approvate disposizioni

conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 e le ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che:

- l'analisi dei dati a livello regionale ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, una evidente crescita del numero assoluto dei casi confermati e il relativo aumento dell'incidenza per 100.000 abitanti calcolata dal 2 all'8 aprile che ha determinato un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e degli ospedali dell'intera Provincia;
- nella città di Cetraro, si è osservato un aumento dei casi di positività rispetto ai periodi precedenti, tale da generare preoccupazione in ampi strati della popolazione, considerata l'insufficienza dei posti letto nei presidi ospedalieri ed il rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
- la ripresa della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche deve avvenire con gradualità e attenzione, alla luce dell'accertata diffusione delle varianti del SARS-CoV-2, tra cui la variante B.1.1.7 che manifesta un aumento cospicuo della trasmissibilità anche nelle fasce di età under 18, che nell'ultimo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata stimata con una prevalenza dell'84,6% in Calabria;
- resta ferma la possibilità di procedere all'eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica, anche di specifici territori, ne richieda l'adozione e, per i Comuni, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;

CONSIDERATO che seguito di continue interlocuzioni con gli altri Sindaci della provincia:

- è emersa la drammaticità della situazione sanitaria che sta affrontando l'intero territorio della Provincia di Cosenza, a causa dell'evidente incremento della curva dei contagi e dello stato di difficoltà in cui versano tutti i presidi ospedalieri, che non riescono più ad accogliere i tantissimi soggetti positivi al virus che necessitano di cure ospedaliere;
- è apparso evidente che l'andamento dei contagi e la situazione della sanità calabrese non giustificano un passaggio dalla zona di rischio "rossa" a quella "arancione", così come stabilito per la Calabria dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 09/04/2021, e che sarebbero necessarie nuove e più stringenti limitazioni;
- è stato richiesto un incontro con sua eccellenza il Prefetto di Cosenza per individuare, di concerto tra le istituzioni interessate, i possibili rimedi per fronteggiare la grave situazione in atto;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 per l'adozione della presente Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio comunale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 2, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n.44;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo

che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

RITENUTO OPPORTUNO, a titolo cautelativo, adottare tutte le misure a tutela della salute pubblica soprattutto in relazione alla popolazione scolastica;

RITENUTO, PERTANTO NECESSARIO, disporre la sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle categorie protette previste dal DPCM del 03 novembre 2020 (alunni disabili o con bisogni educativi speciali) e degli alunni per i quali i Dirigenti, nella loro autonomia, riterranno opportuno attivare la didattica in presenza al fine di garantire una corretta fruizione del servizio della didattica digitale e conseguentemente, del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

RAVVISATO che, per quanto sopra esposto, nonché alla luce della possibile evoluzione della diffusione del virus, emerge la necessità di adottare delle misure più restrittive rispetto a quelle contenute nei provvedimenti governativi sopra richiamati;

RITENUTO che allo stato sussistano i presupposti e le condizioni per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Cetraro;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

su tutto il territorio comunale, la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza per tutte le scuole di ogni ordine da martedì 13 aprile 2021 e fino all'intera giornata di sabato 17 aprile 2021, ad eccezione delle categorie protette previste dal DPCM del 03 novembre 2020 (alunni disabili o con bisogni educativi speciali) e degli alunni per i quali i Dirigenti, nella loro autonomia, riterranno opportuno attivare la didattica in presenza al fine di garantire una corretta fruizione del servizio della didattica digitale e conseguentemente, del diritto allo studio costituzionalmente garantito;

DISPONE

La predisposizione a cura del Servizio Igiene e Ambiente del Comune di una sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:
 - Ai dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale;
 - All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
 - All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
 - Prefettura UTG Cosenza;
 - Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
 - Dipartimento di Prevenzione - UOC igiene e Sanità Sede territoriale di Cetraro;
 - Alla Polizia Municipale di Cetraro;
 - Al Responsabile dell'Ufficio Igiene ed Ambiente;
 - Stazione Carabinieri di Cetraro;

- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro;
- All'Ufficio circondariale marittimo di Cetraro;

AVVERTE CHE

La presente Ordinanza ha decorrenza dal 13 aprile 2021 e sino all'intera giornata del 17 aprile 2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



Ermenegildo Cennamo